

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali)

4° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 1981

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente CAROLLO

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica circa modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, per il regolamento di attuazione dell'articolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la corresponsione di indennità di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato e corresponsione di una indennità di volo agli elicotteristi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (1250), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, <i>relatore alla Commissione</i> .	Pag. 25, 26, 27
BOLLINI (PCI)	26, 27
CALICE (PCI)	27

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica circa modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, per il regolamento di attuazione dell'articolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la corresponsione di indennità di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato e corresponsione di una indennità di volo agli elicotteristi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (1250), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica circa modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, per il regolamento di attuazione dell'articolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la corresponsione di indennità di ri-

I lavori hanno inizio alle ore 11,20.

schio al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato e corresponsione di una indennità di volo agli elicotteristi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco », già approvato dalla Camera dei deputati, sul quale io stesso riferirò alla Commissione.

Il provvedimento in esame, come i colleghi sanno, rappresenta sostanzialmente una proroga, sia pure con gli adattamenti di cui brevemente dirò, dei decreti del Presidente della Repubblica circa modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, per il regolamento di attuazione dell'articolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734; legge con la quale si provvedeva a corrispondere un'indennità di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato, nonchè alla corresponsione di una indennità di volo agli elicotteristi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il citato articolo 4 prevedeva che entro tre mesi dal 15 novembre 1973 avrebbe dovuto essere completata la regolamentazione per l'applicazione delle varie indennità di rischio; e infatti il regolamento venne emanato, ma a distanza di due anni e mezzo invece che di tre mesi. In esso è stata elencata una serie di indicazioni relative all'indennità di rischio. Gli impiegati civili e gli operai cui compete tale indennità sono divisi in cinque gruppi, le cui caratteristiche sono specificate dal tipo di rischio. Ad esempio: esposizione diretta e continua a radiazioni ionizzanti superiori o meno ad un certo livello; manipolazioni di sostanze chimiche ad alta tossicità o di prodotti radiotecnici; esposizione diretta a rischi connessi alla manipolazione di esplosivi; esposizione diretta a rumori o ultrasuoni superiori a 95 decibel.

I rischi connessi al lavoro portano, come ho già detto, ad una divisione degli interessati in cinque gruppi: guardie giurate, autotrasportatori, costruttori di opere marittime, operatori chimici, eccetera.

Le indennità per i vari gruppi della tabella a) variano, nel 1975, da un minimo giornaliero di lire trecento ad un massimo di lire settecento. Per i lavoratori subacquei, nella tabella c), è stata fissata una indennità di ri-

schio che varia, in rapporto alla profondità, all'aria, alle miscele sintetiche all'ossigeno, da un minimo orario di lire seicento ad un massimo di lire cinquemila. Per gli elicotteristi dei Vigili del fuoco, per quante ricerche abbia fatto, non sono riuscito a trovare un'indicazione di indennità di rischio generico, ma solo di alcune specifiche. Quella relativa, quindi, rappresenterebbe forse una innovazione.

Che cosa si propone allora il disegno di legge? Si propone l'aggiornamento dei livelli di indennità secondo accordi sindacali sottoscritti il 13 marzo 1980. Il testo dell'accordo non è noto ufficialmente alla Commissione e non è neanche riportato nella relazione che accompagna il disegno di legge, ragione per cui si dovrebbe dare per conosciuto. Bisogna cioè decidere sulla base di accordi noti per il momento soltanto ai sindacati e al Governo.

Debbo comunque ritenere che non debbano esservi motivi di sospetto, relativi a chissà quali malizie in materia, e pertanto ritengo che, nello spirito di un aggiornamento delle indennità di rischio al fine di renderle più adeguate ai tempi, la Commissione possa senz'altro dare la sua approvazione al disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BOLLINI. Vorrei sollevare una questione di procedura. Per quale ragione il disegno di legge, che è stato approvato dalla II Commissione permanente della Camera — Affari della Presidenza del Consiglio, Affari interni e di culto, Enti pubblici — viene discusso al Senato dalla Commissione bilancio? Cosa c'entra?

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Io non posso darle spiegazioni in materia. Deve semmai farlo il Presidente del Senato, che non sono autorizzato a sostituire.

BOLLINI. Che lei non possa sostituire il Presidente del Senato è ovvio; ma che mi debba una spiegazione è altrettanto ovvio. Bastano le due prime righe del titolo a dimostrare che il disegno di legge non deve essere discusso dalla Commissione bilancio. Vorrei,

5^a COMMISSIONE4^o RESOCONTO STEN. (11 febbraio 1981)

quindi, mi fossero spiegati i motivi di questa assegnazione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Non voglio dire che le mie impressioni debbano costituire delle certezze, però il motivo dell'assegnazione alla nostra Commissione potrebbe essere il seguente.

Le varie voci di indennità di rischio non hanno subito innovazioni: c'è soltanto una modifica, per quel che io sappia, dei livelli finanziari delle indennità stesse. L'aspetto rilevante, cioè, non è costituito tanto dalla istituzione delle indennità di rischio quanto dalla maggiore spesa. È quindi una materia più congeniale, direi, alla nostra Commissione.

BOLLINI. La materia di cui tratta il disegno di legge è di competenza specifica della 1^a Commissione. Noi non sappiamo nulla della situazione: dovremmo solo essere autorizzati ad approvare una maggiore spesa, senza entrare nel merito della questione.

Chiedo quindi che sia messo a verbale che l'assegnazione del provvedimento alla nostra Commissione non risponde alla competenza per materia ad essa assegnata dal Regolamento del Senato.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. La sua critica è stata verbalizzata.

CALICE. Il collega Bollini ha posto una questione pregiudiziale.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Non mi sembra. Egli ha solamente esternato le sue obiezioni.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame ed alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

È autorizzata al spesa di lire 208.000.000 a decorrere dall'anno finanziario 1980 relativa:

a) per lire 75.000.000 all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di

attuazione dell'accordo intervenuto il 13 marzo 1980 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL, per la istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 1980, di una indennità oraria di volo agli elicotteristi appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

b) per lire 133.000.000 all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo intervenuto il 13 marzo 1980 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL, per il raddoppio, a decorrere dal 1° gennaio 1980, delle misure dell'indennità di rischio agli operatori subacquei del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

È approvato.

Art. 2.

All'onere di lire 208.000.000 annue, derivante dall'attuazione della presente legge per ciascuno degli anni 1980 e 1981, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi all'uopo utilizzando parzialmente, per l'anno finanziario 1980, l'accantonamento predisposto per le « Norme sui servizi antincendi negli aeroporti » e per l'anno 1981 lo specifico accantonamento.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 11,40.